

**ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO
DENOMINATO ‘TRANSLAGORAI’”.**

TRA

- Provincia autonoma di Trento, con sede legale in Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento C.F. 00337460224, rappresentata dall’Assessore alle Infrastrutture e all’ambiente Mauro Gilmozzi, di seguito denominata Provincia;
- Magnifica Comunità di Fiemme, con sede legale in Piazza Cesare Battisti 2, 38033 Cavalese (TN), C.F. 00124020223, rappresentata dallo Scario _____;
- Comune di Scurelle, con sede in Piazza Don Clemente Benetti, 2, 38050 Scurelle (TN), C.F. e partita IVA 00301120226, rappresentato dal Sindaco _____;
- Comune di Canal San Bovo, con sede legale in via Roma, 58, 38050 Canal San Bovo (TN), C.F. 00256240227, rappresentato dal Sindaco _____;
- Comune di Ziano di Fiemme, con sede legale in Piazza Italia, 7, 38030 Ziano di Fiemme (TN), C.F. 00159270222, rappresentato dal Sindaco _____;
- Comune di Telve, con sede in Piazza Vecchia, 18 38050 Telve (TN), C.F. e partita IVA 00292750221, rappresentato dal Sindaco _____;
- Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino, con sede legale in località Castelpietra, 2, , 38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN), C.F. 90004590221, rappresentato dal Presidente _____;

di seguito denominate congiuntamente “le Parti”.

PREMESSE

Il gruppo del Lagorai costituisce, nel suo insieme, il più vasto complesso montuoso del Trentino e rappresenta un’area di grande valenza naturalistica e paesaggistica, in gran parte tutelata tramite la Rete Natura 2000. E’ un territorio caratterizzato dalla presenza di tante malghe, in maggioranza

ancora attive, e da un'intensa attività silvo pastorale, cui si alternano estese porzioni di ambienti selvaggi. L'antropizzazione del Lagorai è rimasta sostanzialmente periferica.

Molto fitta è la rete dei sentieri realizzati nel corso del tempo per scopi silvo-pastorali, ma altrettanto importante è quella costruita per fini militari nel corso della Prima guerra mondiale. Per quanto riguarda la disponibilità ricettiva, a parte il settore a ovest del Passo del Manghen discretamente servito da alcuni rifugi alpini, la disponibilità è carente e cala man mano che si procede verso est.

La rete sentieristica offre enormi possibilità di visita per conoscere e frequentare il territorio. La frequentazione estiva, ad eccezione di qualche area che fa capo ai pochi rifugi e altre strutture e/o alla facilità di accesso, è piuttosto scarsa. Negli ultimi anni è cresciuto l'interesse per l'itinerario della "TransLagorai", la classica alta via che attraversa tutta la catena del Lagorai, dalla Panarotta al passo Rolle (oppure in senso inverso). Sulla base della frequentazione dei bivacchi e dei sentieri, si stima sia percorsa annualmente da almeno 200-300 persone, alcune delle quali attrezzate autonomamente con tende. Infatti, la lunga sequenza di sentieri SAT che percorrono l'intera dorsale del Lagorai si presta sicuramente alla realizzazione di questa entusiasmante traversata escursionistica di più giorni, largamente conosciuta a livello generale e molto ambita come possibile itinerario d'avventura ma, nei fatti, percorsa solo da singoli trekker o piccoli gruppi. La TransLagorai, sia per la lunghezza dell'itinerario (circa 85 km) sia per le sue caratteristiche ambientali e logistiche del territorio in cui si svolge, costituisce un vero e proprio trekking e non un percorso "da rifugio a rifugio" sul modello delle più famose alte vie delle Dolomiti. La carenza di rifugi e strutture gestite che offrono il pernottamento è solo in parte sopportata dalla possibilità di pernottare nei molti bivacchi e nei ricoveri tradizionalmente aperti o in qualche malga.

Il tracciato della TransLagorai è nato negli anni '70-'80 dal concatenamento di una decina di sentieri o parte di essi, che si sviluppano nella parte più in quota della catena. Questi sono stati progressivamente segnati dalla SAT, che negli ultimi anni li ha notevolmente migliorati proprio per offrire anche un più sicuro transito dell'alta via. Chi percorre l'attuale tracciato principale (abitualmente in cinque-sei giorni), che si snoda quanto più possibile a ridosso dell'alto e panoramico crinale della catena del Lagorai, seguendo i sentieri e le mulattiere della Prima Guerra mondiale, per poter pernottare e rifornirsi d'acqua e di viveri deve fare alcune digressioni e quindi reimmettersi sul percorso principale. Indipendentemente dal senso di cammino, dal punto di vista logistico, da chi sceglie di appoggiarsi quanto più possibile alle strutture gestite, l'itinerario viene usualmente percorso facendo tappa nel Rifugio alpino Sette Selle (unico rifugio esistente sul tracciato), in due bivacchi ufficiali (Al Mangheneto e "Paolo e Nicola" a Forcella Valmaggiore) e in

due strutture di fortuna (Malga Val Cion e baita presso Malga Sadole), con tutti i limiti connessi alle caratteristiche di queste strutture.

I punti di forza della TransLagorai sono rappresentati, anzitutto, dall'inserimento del percorso in un ambiente ad elevata valenza naturalistica e paesaggistica, godibile su un percorso logico, ben segnato e mantenuto, panoramico e di grande interesse storico. Allo stato attuale il percorso presenta delle problematiche legate all'insufficiente copertura dei punti tappa gestiti che, specialmente nel tratto di dorsale che si sviluppa a nord-est del Passo del Manghen, limitano la frequentazione del tracciato. Lo stesso Passo del Manghen, punto nodale e cruciale dell'intera attraversata, è attualmente privo di una struttura che offre possibilità di pernottamento. Un altro aspetto critico riguarda il tracciato tra Forcella Valmaggiore e il Passo Colbricon, ora percorribile sul sentiero alpinistico "Achille Gadler", un percorso che si volge in un ambiente più severo e posto in alta quota che, in caso di condizioni meteo avverse o di innevamento tardivo, talvolta rappresenta una barriera che condiziona il completamento della traversata. E' proprio per queste criticità e soprattutto per la scarsità di punti di appoggio gestiti e per l'incertezza di trovare posto nei bivacchi da parte degli escursionisti, ma anche per la difficoltà di mantenerli puliti ed efficienti, che la SAT non ha mai aderito o sottoscritto progetti di promozione del percorso, conscia che un'errata informazione potrebbe produrre possibili situazioni di rischio sia per l'escursionista sia per l'ambiente.

Il crescente interesse a sviluppare un progetto condiviso per la valorizzazione del percorso della TransLagorai manifestato negli ultimi anni dalle Comunità locali, emerso anche dal processo partecipativo condotto nell'ambito del progetto Life+T.E.N. - Trentino Ecological Network, ha contribuito a maturare l'idea che la TransLagorai possa diventare un percorso in grado di portare dei benefici in termini di visibilità ed economici al territorio per le sue caratteristiche di grande valore escursionistico, culturale, storico e sociale. Per raggiungere questo obiettivo, però, è prima necessario giungere ad una risoluzione delle criticità innanzi descritte riscontrate nella mancanza di punti tappa riservati agli escursionisti. Si è aperto, quindi, un confronto sulle modalità di risoluzione delle problematiche sopra citate, che ha portato ad escludere la costruzione di nuovi rifugi in quota, per preservare il più possibile le caratteristiche del territorio e la non antropizzazione di questi luoghi, puntando, invece, sull'adattamento di alcune delle numerose malghe esistenti a piccola struttura ricettiva, anche con l'obiettivo di recupero del valore culturale e paesaggistico delle strutture esistenti e di valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale.

In quest'ottica gli ampliamenti previsti saranno tali da non snaturare le caratteristiche degli edifici esistenti, contenendo la capacità ricettiva entro un massimo di 15-20 posti letto per struttura. Inoltre, è previsto che l'attività delle strutture ricettive sia stagionale (3-4 mesi all'anno).

Tale impostazione permette anche di scongiurare del tutto il rischio che si inneschino fenomeni di un turismo di massa che andrebbero ad alterare le peculiari caratteristiche dei luoghi in questione, tra i quali spiccano sicuramente il silenzio e la wilderness. In questo modo si favorisce, invece, un turismo lento, in grado di far partecipare l'ospite a un'esperienza completa, profonda e coinvolgente, che valorizza le tipicità del luogo nel pieno rispetto dell'ambiente.

Il progetto di valorizzazione della TransLagorai si propone, quindi, di incrementare uno sviluppo economico sostenibile del territorio, agevolando un'offerta turistica in grado di promuovere iniziative imprenditoriali volte alla gestione delle strutture in esame, in accordo però con l'esigenza di tutela e di valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e paesaggistico dei luoghi, che devono molto del loro fascino proprio alla scarsa antropizzazione. Solo preservando l'ambiente e sviluppando il turismo in modo armonioso si può ottenere uno sviluppo responsabile nel lungo periodo.

Un ulteriore elemento da considerare per l'importanza del progetto è il fatto che la catena del Lagorai e il massiccio di Cima d'Asta sono interessati da altri lunghi e suggestivi itinerari (Alta Via del Granito, Alta Via del Porfido, Lagorai Panorama, Sentiero Europeo E5, Sentiero Italia, Sentiero della Pace) con i quali è possibile integrarsi per sviluppare ulteriori possibilità escursionistiche.

Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, è stato predisposto dalla SAT un progetto di massima per la valorizzazione della TransLagorai, condiviso dai soggetti firmatari del presente Accordo. Il progetto, partendo dalle premesse sopra delineate, al fine di garantire una più sicura e agevole percorrenza della traversata, propone l'allestimento di alcune piccole strutture ricettive in quota, per lo più gestite, l'ufficializzazione di alcuni percorsi alternativi, alcuni già praticati altri da sistemare, e l'integrazione della sentieristica con tre nuove tratte, la prima volta utile ad abbreviare la deviazione per accedere alla Malga Conseria, le altre due quali alternative in caso di necessità alla impegnativa tappa Colbricon-Valmaggiore.

Le Parti convengono

in un'ottica di leale collaborazione istituzionale per il perseguimento degli obiettivi indicati, attraverso la declinazione dei reciproci impegni, quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse

Comma 1)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2

Finalità dell'Accordo

Comma 1)

I soggetti firmatari del presente Accordo, considerate le caratteristiche di grande valore paesaggistico, escursionistico, culturale, storico e sociale del percorso della TransLagorai e i benefici in termini di visibilità ed economici che ne deriverebbero per il territorio, riconoscono l'importanza del progetto a supporto di una strategia di sviluppo sostenibile del territorio afferente al Lagorai e concordano sull'opportunità di avviare un percorso condiviso al fine di realizzare gli interventi definiti nel progetto di massima predisposto dalla SAT, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo (Allegato A).

Nello specifico, il progetto prevede la sistemazione della sentieristica esistente, la ristrutturazione di alcune strutture esistenti, la verifica del funzionamento del sistema delle telecomunicazioni e la realizzazione di idonee campagne di comunicazione e pubblicità dell'intero progetto.

Comma 2)

Per raggiungere gli obiettivi sopra descritti, viene istituito un Tavolo di lavoro permanente coordinato dalla Provincia e composto dai rappresentanti nominati dai soggetti di cui all'art. 4 comma 1), lettera c e all'art. 5, commi 1), 2) e 3) del presente Accordo. Per la partecipazione alle riunioni del Tavolo di lavoro non è previsto alcun compenso.

Articolo 3

Descrizione degli interventi

Comma 1)

Per la realizzazione del progetto di valorizzazione del tracciato della TransLagorai si prevede l'attuazione di una serie di interventi ripartiti in quattro distinti ambiti, di seguito brevemente riassunti:

1. SENTIERI

Si prevede una riorganizzazione generale dell'intero percorso della TransLagorai mediante l'inserimento di alcune opportune varianti, interventi di manutenzione straordinaria di alcuni tratti del tracciato e l'apposizione di idonea segnaletica e bacheche illustrate e di comunicazione, così come meglio dettagliati nell'Allegato A. La sistemazione della sentieristica sarà a cura della SAT, con cui verrà sottoscritta al riguardo un'apposita convenzione così come previsto all'art. 5, comma 2) del presente Accordo , ad eccezione del sentiero denominato "Buse di Malacarne" che sarà a cura del Parco Paneveggio Pale di S.Martino.

2. PUNTI TAPPA

Obiettivo principale comune a tutti gli interventi è la realizzazione di spazi idonei ad accogliere un numero di circa 15/20 posti letto, completi di servizi igienici e punti ristoro là dove mancanti. Tali strutture saranno progettate secondo le linee guida indicate al presente Accordo (Allegato B) finalizzate a caratterizzare i punti ristoro della Translagorai secondo uno standard di sobrietà, essenzialità e sostenibilità di cui si terrà conto in sede di valutazione e ammissibilità a finanziamento dei progetti definitivi; la progettazione di ciascuna struttura deve prevedere almeno un locale con funzioni di ricovero invernale che rimanga aperto nei periodi di chiusura dell'attività ricettiva. Gli interventi saranno realizzati nel rispetto delle previsioni urbanistiche, con particolare riferimento alle prescrizioni ivi contenute per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano orientati al mantenimento, per quanto possibile, delle murature esterne.

La progettazione ed esecuzione degli interventi di riqualificazione riguarda le seguenti strutture esistenti attualmente sottoutilizzate:

2.1 Malga Cadinello, nel Comune di Castello di Fiemme, p. ed. 1032 e 1034 di proprietà della Magnifica Comunità di Fiemme.

Si prevede:

- a) la ricostruzione dell'edificio corrispondente alla p.ed. 1032 originariamente esistente e recentemente demolito per motivi di sicurezza. Tale intervento consentirà la realizzazione dell'alloggio dei pastori che attualmente occupano la Casera. Tale edificio, a chiusura della stagione, verrà destinato a bivacco;
- b) la realizzazione di modesti lavori di riqualificazione della Casera corrispondente alla p.ed. 1034, che interesseranno in gran parte il piano superiore, dove verranno realizzati i posti letto (max 20) per ospitare gli escursionisti. Il piano terra, invece, verrà destinato alla ristorazione, come peraltro già avveniva in passato.

La progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori descritti ai punti a) e b) è realizzata a spese della Magnifica Comunità di Fiemme.

2.2. Malga Valmaggiore, nel Comune di Predazzo, p.ed 3015 e 1450/1, di proprietà della Magnifica Comunità di Fiemme.

Si prevede:

- a) la ristrutturazione della Casera per ricavare gli spazi destinati agli alloggi nel piano superiore (max 20 posti letto); al piano inferiore verranno realizzati dei locali comuni per gli ospiti e i servizi igienici e una camera per i portatori di handicap con rifacimento delle pavimentazioni e dei rivestimenti delle pareti. In particolare, si prevede un aumento di volume in altezza per consentire l'apertura

di nuovi fori che garantiscano un'adeguata illuminazione naturale degli ambienti e conseguente rifacimento dell'intero manto di copertura. Saranno ridefiniti gli spazi interni del piano superiore ricavando le stanze e i servizi igienici. Una parte dei locali al piano inferiore viene riservata al mantenimento e valorizzazione dell'attività casearia; i relativi lavori edilizi di adeguamento di questi locali non sono oggetto di contributo nell'ambito del presente Accordo di programma.

- b) la ristrutturazione dell'edificio un tempo destinato a porcilaia, con innalzamento necessario a garantire l'abitabilità, il rifacimento del tetto, della pavimentazione e il servizio igienico destinato a locale invernale;
- c) la realizzazione di una centralina idroelettrica a servizio della Malga, alimentata attraverso una derivazione del rio Valbona tramite 500 m di condotte forzate. Il progetto definitivo, già corredata delle necessarie autorizzazioni, prevede una portata media di prelievo pari a 15.9 l/s per una potenza concessa di 9,33 kW.

2.3. **Malga Miesnotta di sopra**, nel Comune di Canal San Bovo, p.ed. 2674, di proprietà del Comune di Canal San Bovo.

Si prevede:

- a) la realizzazione di un intervento conservativo della struttura esistente senza alcun ampliamento, all'interno della quale saranno ricavati 20 posti letto sfruttando lo spazio in altezza attraverso la riqualificazione dei soppalchi esistenti. La destinazione d'uso sarà a bivacco attrezzato con cucina e servizi igienici.

2.4. **Rifugio Monte Cauriol**, nel Comune di Ziano di Fiemme, p.ed. 701, di proprietà del Comune di Ziano di Fiemme.

Si prevede:

- a) il completamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio recentemente eseguiti mediante la realizzazione di un sopralzo della struttura di circa 2 m al fine di ricavare nel sottotetto 15-20 posti letto con i relativi servizi igienici e il rifacimento del tetto.

2.5. **Malga Lagorai** nel Comune di Tesero, p.ed. 1735 e p.ed 1736 di proprietà della Magnifica Comunità di Fiemme.

Si prevede:

- a) la completa ristrutturazione dell'edificio denominato Casera (p.ed 1736) al fine di ricavare al piano terra gli spazi necessari alla realizzazione di un'attività di ristorazione e localizzare al piano superiore un piccolo alloggio per il gestore

- della struttura ed un'unica stanza dormitorio, il tutto completato da idonei servizi igienici;
- b) nello stallone (p.ed. 1735) la realizzazione di ulteriori posti letto con relativi servizi igienici. Si prevede inoltre di ricavare un locale adibito a magazzino per la malga nonché l'alloggio per il pastore, attualmente ospitato nella casera. Tale alloggio, a chiusura della stagione, verrà destinato a locale invernale. L'intervento sarà realizzato in modo da mantenere la destinazione d'uso a stalla nella parte residua dell'edificio.
- I posti letto di cui ai commi a) e b) non dovranno superare il numero di 20.
- c) la realizzazione di una terrazza esterna per il servizio bar e ristorazione, adiacente alla Casera, che potrebbe costituire un “collegamento funzionale” tra la Casera e la struttura principale della Malga;
- d) la realizzazione di interventi per garantire l'approvvigionamento idrico delle strutture, sfruttando la sorgente posta nelle immediate vicinanze sul lato nord degli edifici, per lo smaltimento delle acque reflue e per la produzione di energia elettrica.

2.6. **Malga Valsolero di sopra**, nel Comune di Telve, p. ed p.ed. 1276, di proprietà del Comune di Telve.

Si prevede:

- a) la demolizione e la ricostruzione di parte della malga, con aumento volumetrico in pianta ed in elevazione, al fine di ricavare gli spazi necessari alla realizzazione di un locale ristorazione e di uno spazio al piano superiore per ospitare circa 20 posti letto;
- b) la realizzazione all'interno della stalla, di uno o più locali da riservare a locale invernale.

2.7 **Malga Conseria**, nel Comune di Scurelle, p. ed. 500, di proprietà del Comune di Scurelle.

Si prevede:

- a) la realizzazione di lavori di miglioria della struttura finalizzati al miglioramento energetico quali la coibentazione del manto di copertura e l'isolamento delle murature;
- b) la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 5W di potenza installata a soccorso dell'esistente centralina idroelettrica, così da evitare l'utilizzo dell'attuale generatore alimentato a gasolio;

- c) la realizzazione di interventi per il trattamento delle acque reflue nonché il posizionamento di una nuova cisterna per l'acqua potabile al fine di garantire un'autonomia alla malga in caso di difficoltà di approvvigionamento idrico.

La progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori descritti ai punti a) e b) è realizzata a spese del Comune di Scurelle.

3 TELECOMUNICAZIONI

Si prevede di effettuare tramite la collaborazione di Trentino Network opportune iniziative per migliorare la copertura telefonica lungo il tracciato e nelle strutture ricettive al fine di garantire, per quanto possibile, una adeguata gestione delle eventuali situazioni di emergenza in cui potenzialmente possono trovarsi gli escursionisti che frequentano il percorso della TransLagorai, mediante l'aggiornamento del Piano generale di sviluppo del Sistema Informativo Elettronico Trentino (SINET).

4 COMUNICAZIONE

In collaborazione con la SAT, con cui verrà sottoscritta al riguardo un'apposita convenzione così come previsto all'art. 5, comma 2) del presente Accordo, e le Aziende di promozione turistica, saranno individuate le opportune forme e modalità di promozione del percorso come, ad esempio, la realizzazione di apposita cartellonistica, la produzione di materiale promozionale, la realizzazione di campagne di comunicazione, di un app dedicata agli escursionisti ecc.

Articolo 4

Impegni delle Parti firmatarie

Comma 1)

In relazione agli interventi descritti al precedente articolo 3, comma 1), punto 2 si descrivono di seguito gli impegni dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo.

1. la **Provincia** si impegna a:

- a) svolgere attività di coordinamento, supervisione e monitoraggio dell'intero progetto, adottando tutte le misure necessarie al fine del raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo;
- b) collaborare, in accordo con gli Enti proprietari degli immobili e in sinergia con essi, alla progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi previsti, fornendo le informazioni e le direttive necessarie per una condivisione dei progetti;
- c) eseguire l'istruttoria tecnica dei progetti definitivi depositati presso il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette volta a valutare l'ammissibilità dei costi e la

coerenza dei progetti con gli obiettivi e i criteri stabiliti nel presente Accordo e provvedere alla concessione dei contributi relativi agli interventi descritti al precedente art. 3, comma 1), punti 1 e 2 ai seguenti soggetti sottoscrittori:

1. Magnifica Comunità di Fiemme;
2. Comune di Scurelle;
3. Comune di Canal S. Bovo;
4. Comune di Ziano di Fiemme;
5. Comune di Telve;
6. Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino;

- d) effettuare una valutazione economica della rendicontazione annuale presentata dai soggetti sottoscrittori relativi a Malga Valmaggiore, Malga Lagorai, Malga Cadinello, Malga Valsolero e Rifugio Monte Cauriol, in ottemperanza a quanto disposto al comma 6 dell'art. 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- e) sottoscrivere una Convenzione specifica con la SAT, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della l.p. 19/2013, come meglio specificato all'art. 5, comma 2);
- f) realizzare le attività relative alle telecomunicazioni descritte al precedente articolo 3, comma 1), punto 3, tramite la collaborazione di Trentino Network nell'ambito del Piano generale di sviluppo del Sistema Informativo Elettronico Trentino (SINET);

2. La **Magnifica Comunità di Fiemme** si impegna a:

- a) redigere a proprie spese la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi relativi a **Malga Cadinello** descritti all'art. 3, comma 1), punto 2.1;
- b) redigere la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi relativi a **Malga Valmaggiore** e **Malga Lagorai** descritti all'art. 3, comma 1), punti 2.2 e 2.5;
- c) trasmettere al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, al fine della concessione del contributo, le domande di finanziamento descritte all'art. 6 del presente Accordo unitamente ai progetti definitivi entro le scadenze indicate nel quadro finanziario allegato al presente Accordo (Allegato C);
- d) realizzare gli interventi contenuti nelle progettazioni esecutive di cui alle precedenti lettere a) e b) nel rispetto del cronoprogramma definito in sede di concessione del contributo;
- e) assicurare la gestione delle strutture ricettive per un periodo di almeno 15 anni. Secondo quanto previsto dall'art. 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, i soggetti gestori saranno individuati su base aperta,

trasparente e non discriminatoria e il prezzo applicato per l'uso dell'infrastruttura deve corrispondere a un prezzo di mercato;

- f) assicurare l'apertura di Malga Cadinello dal 1° maggio al 15 ottobre di ogni anno, salvo accertati impedimenti di forza maggiore connessi alle avverse condizioni climatiche;
- g) assicurare l'apertura di Malga Valmaggiore e di Malga Lagorai dal 20 giugno al 20 settembre, salvo accertati impedimenti di forza maggiore connessi alle avverse condizioni climatiche;
- h) riservare almeno il 50% dei posti letto delle strutture sopra richiamate a favore degli escursionisti in transito sulla TransLagorai;
- i) assicurare durante tutto l'anno l'apertura dei locali invernali relativi a Malga Cadinello Malga Valmaggiore e Malga Lagorai;
- l) eseguire la posa in opera presso le strutture della cartellonistica, delle bacheche informative e di quant'altro previsto dal progetto di comunicazione di cui all'art. 3, comma 1), punto 4;
- m) presentare al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette una rendicontazione annuale che dia evidenza degli effettivi flussi di cassa riferiti all'investimento in parola, consentendo in tal modo all'Amministrazione provinciale di monitorare e quantificare l'eventuale aiuto eccedente concesso ai fini del necessario recupero da effettuarsi al termine del periodo di ammortamento valutato in 15 anni, secondo quanto previsto dall'art. 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Qualora si riscontrino effettive eccedenze rispetto all'aiuto concesso, il beneficiario si vincola al reinvestimento di tali eccedenze in interventi coerenti con le proprie finalità istituzionali in un'ottica di semplificazione amministrativa e procedurale.

3. Il **Comune di Scurelle** si impegna a:

- a) redigere a proprie spese la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi relativi a **Malga Conseria** descritti all'art. 3, comma 1), punto 2.7;
- b) trasmettere al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, al fine della concessione del contributo, la domanda di finanziamento descritta all'art. 6 del presente Accordo unitamente al progetto definitivo entro la scadenza indicata nel quadro finanziario allegato al presente Accordo (Allegato C);
- c) realizzare gli interventi contenuti nella progettazione esecutiva di cui alla precedente lettera a) nel rispetto del cronoprogramma definito in sede di concessione del contributo;

- d) assicurare la gestione della struttura ricettiva per un periodo di almeno 15 anni, individuando i soggetti gestori a seguito di confronto concorrenziale in base alla normativa vigente;
 - e) assicurare l'apertura della struttura dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno, salvo accertati impedimenti di forza maggiore connessi alle avverse condizioni climatiche.
4. Il **Comune di Ziano di Fiemme** si impegna a:
- a) redigere la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi relativi al **Rifugio Monte Cauriol** descritti all'art. 3, comma 1), punto 2.4;
 - b) trasmettere al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, al fine della concessione del contributo, le domande di finanziamento descritte all'art. 6 del presente Accordo unitamente al progetto definitivo entro la scadenza indicata nel quadro finanziario allegato al presente Accordo (Allegato C);
 - c) realizzare gli interventi contenuti nella progettazione esecutiva di cui alla precedente lettera a) nel rispetto del cronoprogramma definito in sede di concessione del contributo;
 - d) assicurare la gestione della struttura ricettiva per un periodo di almeno 15 anni. Secondo quanto previsto dall'art. 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, i soggetti gestori saranno individuati su base aperta, trasparente e non discriminatoria e il prezzo applicato per l'uso dell'infrastruttura deve corrispondere a un prezzo di mercato;
 - f) assicurare l'apertura della struttura dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno, salvo accertati impedimenti di forza maggiore connessi alle avverse condizioni climatiche;
 - g) riservare almeno il 50% dei posti letto a favore degli escursionisti in transito sulla TransLagorai;
 - h) assicurare durante tutto l'anno l'apertura del locale invernale relativo al Rifugio Monte Cauriol;
 - i) presentare al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette una rendicontazione annuale che dia evidenza degli effettivi flussi di cassa riferiti all'investimento in parola, consentendo in tal modo all'Amministrazione provinciale di monitorare e quantificare l'eventuale aiuto eccedente concesso ai fini del necessario recupero da effettuarsi al termine del periodo di ammortamento valutato in 15 anni, secondo quanto previsto dall'art. 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Qualora si riscontrino effettive eccedenze rispetto all'aiuto concesso, il beneficiario si

vincola al reinvestimento di tali eccedenze in interventi coerenti con le proprie finalità istituzionali in un'ottica di semplificazione amministrativa e procedurale.

5. Il **Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino** si impegna a:

- a) redigere la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi relativi alla **Malga Miesnotta di sopra** descritti all'art. 3, comma 1), punto 2.3;
- b) redigere progettazione definitiva degli interventi sul sentiero Buse di Malacarne;
- c) trasmettere al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, al fine della concessione del contributo, le domande di finanziamento descritte all'art. 6 del presente Accordo rispettivamente per la spese tecniche di cui alla precedente lettera a) e per la progettazione ed esecuzione dei lavori di sistemazione del sentiero Buse di Malacarne di cui alla precedente lettera b) entro le scadenze indicate nel quadro finanziario allegato al presente Accordo (Allegato C);
- d) eseguire gli interventi di sistemazione di cui alla lettera b), nel rispetto del cronoprogramma definito in sede di concessione del contributo;

6 Il **Comune di Canal San Bovo** si impegna a:

- a) trasmettere al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, al fine della concessione del contributo, la domanda di finanziamento descritta all'art. 6 del presente Accordo unitamente al progetto definitivo entro la scadenza indicata nel quadro finanziario allegato al presente Accordo (Allegato C);
- d) realizzare gli interventi relativi alla **Malga Miesnotta di sopra** secondo la progettazione esecutiva di cui al precedente punto 5, lettera a) nel rispetto del cronoprogramma definito in sede di concessione del contributo;
- e) assicurare durante tutto l'anno l'apertura del bivacco.

7 Il **Comune di Telve** si impegna a:

- a) redigere la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi relativi alla **Malga Valsolero di sopra** descritti all'art. 3, comma 1), punto 2.6;
- b) trasmettere al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, al fine della concessione del contributo, le domande di finanziamento descritte all'art. 6 del presente Accordo unitamente al progetto definitivo entro la scadenza indicata nel quadro finanziario allegato al presente Accordo (Allegato C);
- c) realizzare gli interventi contenuti nella progettazione esecutiva di cui alla precedente lettera a) nel rispetto del cronoprogramma definito in sede di concessione del contributo;

- d) assicurare la gestione della struttura ricettiva per un periodo di almeno 15 anni. Secondo quanto previsto dall'art. 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, i soggetti gestori saranno individuati su base aperta, trasparente e non discriminatoria e il prezzo applicato per l'uso dell'infrastruttura deve corrispondere a un prezzo di mercato;
- e) assicurare l'apertura della struttura dal 1 maggio al 15 ottobre di ogni anno, salvo accertati impedimenti di forza maggiore connessi alle avverse condizioni climatiche;
- f) riservare almeno il 50% dei posti letto a favore degli escursionisti in transito sulla TransLagorai;
- g) assicurare durante tutto l'anno l'apertura del locale invernale relativo alla Malga Valsolero di sopra;
- h) presentare al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette una rendicontazione annuale che dia evidenza degli effettivi flussi di cassa riferiti all'investimento in parola, consentendo in tal modo all'Amministrazione provinciale di monitorare e quantificare l'eventuale aiuto eccedente concesso ai fini del necessario recupero da effettuarsi al termine del periodo di ammortamento valutato in 15 anni, secondo quanto previsto dall'art. 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Qualora si riscontrino effettive eccedenze rispetto all'aiuto concesso, il beneficiario si vincola al reinvestimento di tali eccedenze in interventi coerenti con le proprie finalità istituzionali in un'ottica di semplificazione amministrativa e procedurale.

Comma 2)

Eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere concordate con la Provincia, che dovrà esprimere il proprio assenso.

Articolo 5

Sostenitori del progetto

Comma 1)

Il Comune di Castello – Molina di Fiemme, la Comunità Territoriale della Val di Fiemme, la Comunità Valsugana e Tesino e la Comunità di Primiero, condividendo le finalità del progetto di valorizzazione della TransLagorai volte a perseguire uno sviluppo economico sostenibile del territorio unitamente alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e paesaggistico dei luoghi, assicurano supporto e collaborazione alla buona riuscita dello progetto.

Comma 2)

La SAT, che ha predisposto il progetto di massima per la valorizzazione della TransLagorai condiviso dai soggetti firmatari del presente Accordo (Allegato A), collabora alla realizzazione del progetto mediante la stipula con la Provincia di una specifica Convenzione, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della l.p. 19/2013, in base alla quale la SAT si assumerà l'impegno di effettuare la progettazione e la realizzazione degli interventi di sistemazione e adeguamento della sentieristica del tracciato della "Translagorai" (ad eccezione di quanto già affidato al Parco naturale Paneveggio Pale di San Martino ai sensi del presente Accordo), secondo quanto previsto nell'allegato A, e di collaborare alla realizzazione della comunicazione del progetto.

Comma 3)

Le Aziende per il turismo Valsugana, della Valle di Fiemme e San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi possono collaborare alla realizzazione del progetto mediante l'attuazione di attività di promozione dell'iniziativa attraverso i propri canali di comunicazione.

Comma 4)

I soggetti di cui ai commi precedenti sono invitati ad aderire al presente Accordo di programma in qualità di sostenitori del progetto Translagorai ai fini della partecipazione al Tavolo di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2) del presente Accordo, restando inteso che l'Accordo medesimo si perfeziona mediante la sottoscrizione dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1), lettera c.

Articolo 6

Modalità di richiesta del contributo

Comma 1)

Entro la scadenza fissata nel quadro finanziario allegato al presente Accordo (Allegato C), i soggetti sottoscrittori individuati all'art. 4, comma 1), lettera c, dovranno presentare apposite domande di contributo – una domanda specifica relativa alle spese relative alle opere e una domanda specifica relativa alle spese tecniche (intese come progettazione, direzione lavori e collaudo) – firmate dal legale rappresentante, che devono essere predisposte secondo i fac simili disponibili all'indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it e anche sul sito del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette all'indirizzo www.areeprotette.provincia.tn.it, nella sezione “Incentivi e progetti”.

Comma 2)

Le domande e la relativa documentazione allegata devono pervenire al seguente indirizzo:

Provincia autonoma di Trento
Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette
via Romano Guardini, 75
38121 TRENTO (TN)

serv.aappss@pec.provincia.tn.it

o presso gli sportelli provinciali di assistenza e informazione previsti dall'art. 34 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

Le domande possono essere presentate attraverso le seguenti modalità:

- a) trasmissione con modalità telematiche nel rispetto di quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1594 di data 2 agosto 2013;
- b) consegna diretta alla struttura sopraindicata ovvero presso gli sportelli provinciali sopra menzionati.

Comma 3)

Le domande di contributo relative ai lavori sulle strutture ricettive dovranno essere corredate della seguente documentazione, così come definita nella deliberazione di Giunta provinciale n. 359 di data 9 marzo 2015:

- progetto definitivo approvato in linea tecnica o in via definitiva, al quale saranno allegati la relazione tecnico – illustrativa, il quadro economico del progetto stesso e il cronoprogramma contenente la tempistica di realizzazione degli interventi, nonché copia semplice di tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla - osta di legge o la dichiarazione che gli stessi sono stati acquisiti con esito positivo e senza modifiche al progetto dell'opera da finanziare;
- dichiarazione dell'organo competente che non necessitano ulteriori pareri, autorizzazioni e nulla - osta ovvero che non necessita alcun parere o autorizzazione o nulla-osta.

Comma 4)

Le domande di contributo relative alle spese tecniche dovranno fare riferimento alla documentazione di cui al comma 3).

Comma 5)

La domanda di contributo del Parco Paneveggio Pale di San Martino relativa ai lavori di sistemazione del sentiero Buse di Malacarne dovrà essere corredata da una relazione descrittiva e fotografica con relativo computo metrico.

Comma 6)

I termini fissati per la presentazione delle domande di contributo fissati nel quadro finanziario di cui all'allegato C) possono essere prorogati con nota del Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette purché ciò non comporti una modifica della ripartizione degli stanziamenti sul triennio riportata nel quadro finanziario medesimo.

Articolo 7

Spese ammissibili, limiti, percentuale di contribuzione e divieto di cumulo

Comma 1)

Sono ammissibili a contributo i costi per la realizzazione degli interventi descritti all'art. 3, comma 1), punti 1 (limitatamente alla parte di competenza del Parco Paneveggio Pale di S. Martino) e 2.

Comma 2)

La percentuale di contribuzione degli interventi di cui all'art. 3 comma 1), punti 1 (limitatamente alla parte di competenza del Parco Paneveggio Pale di S. Martino) e 2 è stabilita nella misura massima dell'80% delle spese ammesse, nel rispetto dell'art. 56 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Comma 3)

Per quanto riguarda le spese relative alle opere, non sono ammissibili a contributo spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda. Sono ammissibili a contributo, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, le spese tecniche sostenute anche anteriormente alla data di presentazione della domanda.

Comma 4)

I finanziamenti previsti dal presente Accordo non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base a disposizioni provinciali, statali o comunitarie né con altri finanziamenti privati.

Articolo 8

Modalità e tempi di concessione dei contributi

Comma 1)

La concessione dei contributi di cui al presente Accordo avviene tramite provvedimento del Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, a seguito dell'istruttoria tecnica dei progetti definitivi volta a valutare l'ammissibilità dei costi e la coerenza dei progetti con quanto stabilito nel presente Accordo, entro 60 giorni dalla presentazione delle domande di contributo.

Articolo 9

Tempi di realizzazione e di rendicontazione e relative proroghe

Comma 1)

La tempistica di realizzazione degli interventi descritti all'articolo 3, comma 1), punti 1 (limitatamente alla parte di competenza del Parco Paneveggio Pale di S. Martino) e 2 sarà puntualmente definita in sede di concessione del contributo, con riferimento al cronoprogramma contenuto della documentazione progettuale.

Comma 2)

I termini di rendicontazione degli interventi e gli eventuali termini di avvio dei progetti, previsti in casi specifici, nonché le relative modalità di richiesta e di concessione della proroga degli stessi, saranno puntualmente definiti in sede di concessione del contributo. A tal proposito, si seguiranno le disposizioni dettate dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 1980 di data 14 settembre 2007. Il termine di rendicontazione degli interventi non potrà comunque essere fissato oltre 24 mesi dalla data di concessione del contributo.

Articolo 10

Modalità di erogazione degli acconti e del saldo del contributo per le spese relative alle opere

Comma 1)

La documentazione da presentare al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette al fine dell'erogazione degli acconti e del saldo è quella definita nella deliberazione di Giunta provinciale n. 359 di data 9 marzo 2015, ossia:

I° acconto fino al 10 % del contributo:

- atto di approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo, di finanziamento della spesa sulla base del contributo concesso e di impegno della medesima a carico del bilancio comunale, nonché di determinazione delle modalità di affidamento dei lavori;

- certificazione di avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori (dichiarazione dell'organo competente o contratto) nonché di avvenuta consegna degli stessi (dichiarazione dell'organo competente o verbale di consegna);

II° acconto fino al 25 % del contributo, previa presentazione della dichiarazione dell'organo competente concernente lo stato di avanzamento dell'opera pari al 35 % dei lavori e forniture previsti in progetto;

III° acconto fino al 25 % del contributo previa presentazione della dichiarazione dell'organo competente concernente lo stato di avanzamento dell'opera pari al 60 % dei lavori e forniture previsti in progetto;

IV° acconto fino al 30 % del contributo, previa presentazione della dichiarazione dell'organo competente concernente lo stato d'avanzamento corrispondente ad ultimazione dell'opera prevista in progetto entro il termine fissato in sede di concessione del contributo;

saldo:

- atto di approvazione della contabilità finale e del verbale di collaudo e/o certificato di regolare esecuzione dei lavori, nonché del riepilogo delle spese sostenute;
- copia conforme del verbale di collaudo e/o certificato di regolare esecuzione dei lavori;

- per i lavori in diretta amministrazione, quando non è prodotto il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, verrà allegata la dichiarazione del Direttore dei lavori sulla regolare esecuzione dell'opera e sul rispetto dei termini assegnati per l'ultimazione dei lavori ovvero, entro il limite previsto dall'articolo 183 del Regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e ss.mm., copie semplici delle fatture vistate dal direttore dei lavori in ordine alla regolarità degli stessi e dei relativi prezzi.

Comma 2)

Il contributo concesso verrà proporzionalmente rideterminato qualora l'importo delle spese documentate a consuntivo risulti inferiore alla spesa ammessa a contributo.

Articolo 11

Modalità di erogazione dell'acconto e del saldo del contributo per le spese tecniche (progettazione, direzione lavori e collaudo)

Comma 1)

L'erogazione delle spese tecniche sarà effettuata come di seguito riportato:

- un acconto pari al 50% dell'importo concesso, dietro presentazione del progetto definitivo e del riepilogo delle spese sostenute;
- il saldo pari al 50% dell'importo concesso al termine della realizzazione dell'opera e dell'avvenuto collaudo della stessa, dietro presentazione del riepilogo delle spese sostenute.

Comma 2)

Il contributo concesso verrà proporzionalmente rideterminato qualora l'importo delle spese documentate a consuntivo risulti inferiore alla spesa ammessa a contributo.

Articolo 12

Controlli, revoche, sanzioni

Comma 1)

Il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette potrà effettuare controlli a campione in qualsiasi momento sulla veridicità delle informazioni rese ai fini della partecipazione ai presenti contributi e sullo svolgimento delle attività per le quali è stato richiesto il contributo, secondo quanto previsto dal d.P.R. 445/2000 e dall'art. 11 del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale (d.P.G.P.) 5 giugno 2000 n.9-27/Leg e s.m. e sul rispetto degli impegni di cui al presente Accordo.

Comma 2)

I contributi indicati nel presente Accordo sono subordinati all'obbligo da parte dei soggetti sottoscrittori di osservare gli impegni contenuti nell'art. 4, comma 1).

Oltre alle sanzioni previste dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 1980 di data 14 settembre 2007, vengono di seguito stabilite le entità delle sanzioni, in termini di riduzione del contributo, per il mancato rispetto degli impegni sottoscritti nel presente Accordo di programma.

In particolare, il mancato rispetto degli impegni sotto elencati comporterà le seguenti sanzioni massime, secondo modalità di calcolo che verranno definite nell'atto di concessione del contributo:

1. mancato rispetto della scadenza per la presentazione della domanda concessione (fatta salva la facoltà di proroga di cui all'art. 6, comma 6)): riduzione del contributo fino al 10%;
2. mancato rispetto del termine di rendicontazione stabilito nell'atto di concessione (fatte salve le facoltà di proroga di cui all'art. 9, comma 2): riduzione del contributo fino al 20% per ogni anno di ritardo;
3. mancato rispetto dell'obbligo di gestione delle strutture ricettive (entro il periodo di 15 anni): riduzione del contributo del 20% per ogni anno di mancata gestione, fatti salvi i casi determinati da comprovate ragioni di forza maggiore, dimostrabili con riscontri oggettivi;
4. mancato rispetto del periodo di apertura annuale delle strutture: riduzione del contributo fino al 10% proporzionalmente alla durata della mancata apertura rispetto al periodo di impegno (non cumulabile con penalità 3), fatti salvi i casi determinati da comprovate ragioni di forza maggiore, dimostrabili con riscontri oggettivi;
5. mancata apertura dei locali invernali: riduzione del contributo fino al 5%;
6. mancata presentazione della rendicontazione annuale dei flussi di cassa: riduzione del contributo fino al 2% per ogni ritardo nella presentazione della rendicontazione.

Articolo 13

Oneri finanziari

Comma 1)

Il quadro finanziario allegato al presente Accordo (Allegato C) definisce i costi massimi dei singoli interventi, gli importi massimi dei contributi a carico della Provincia e a carico dei soggetti sottoscrittori e fissa i termini di scadenza entro i quali i soggetti sottoscrittori devono trasmettere al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette le domande di contributo e i progetti definitivi al fine della concessione del contributo.

Comma 2)

La puntuale specificazione degli importi per ogni singolo intervento sarà definita in sede di concessione del contributo, a seguito della presentazione dei progetti definitivi. La spesa da ammettere definitivamente a contributo non potrà in ogni caso superare le previsioni di spesa definite nel quadro finanziario allegato al presente Accordo (Allegato C).

Articolo 14

Disposizioni in materia di “Aiuti di Stato”

Comma 1)

I contributi relativi a Malga Valmaggiore, Malga Lagorai e Malga Cadinello di proprietà della Magnifica Comunità di Fiemme, alla Malga Valsolero di proprietà del Comune di Telve e al Rifugio Monte Cauriol di proprietà del Comune di Ziano di Fiemme rientrano tra le categorie di aiuti esentate ai sensi del Reg. 651, come elencato all'art. 1, paragrafo 1, dello stesso. In particolare, si dà applicazione all'art. 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato ed esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato.

Comma 2)

Il contributo relativo alla Malga Miesnotta di sopra di proprietà del Comune di Canal San Bovo non è soggetto alle disposizioni relative al registro nazionale degli aiuti di stato di cui all'art. 52 della legge 234/2012, in quanto, trattandosi di un bivacco non gestito che sarà fruito in maniera gratuita dagli escursionisti, il contributo non determina un vantaggio economico.

Comma 3)

Il contributo relativo alla Malga Conseria di proprietà del Comune di Scurelle rientra negli aiuti di stato d'importanza minore (*de minimis*) ai sensi del Regolamento UE n. 1407 di data 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto l'aiuto che si intende concedere, essendo di modesta entità, non determina il superamento del limite massimo per beneficiario di Euro 200.000,00= nell'arco di tre esercizi finanziari.

Articolo 15

Collaborazione tra le parti

Comma 1)

I soggetti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione al presente Accordo secondo i principi di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale, che conduca a soluzioni tali da realizzare il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti.

Comma 2)

Con riferimento agli impegni di cui al presente Accordo, le Parti convengono di dar corso a tutte le forme di collaborazione e di coordinamento necessarie per superare le eventuali criticità ed ostacoli

che dovessero insorgere, al fine di pervenire all'individuazione delle soluzioni adeguate a consentire il perseguitamento degli obiettivi indicati nel presente Accordo.

Comma 3)

I soggetti sottoscrittori si impegnano a dare visibilità al presente Accordo attraverso i propri canali di comunicazione e a promuovere reciprocamente le iniziative dei soggetti firmatari.

Articolo 16

Durata

Comma 1)

Il presente Accordo ha validità fino al 31 dicembre 2021.

Articolo 17

Disposizioni finali

Comma 1)

Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.

Comma 2)

Il presente Accordo può essere modificato solo in forma scritta e con l'accordo delle Parti direttamente interessate dalle relative variazioni.

Comma 3)

Sono consentite correzioni di errori materiali ed eventuali modifiche di carattere tecnico-formale e non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione del presente Accordo.

Articolo 18

Foro competente

Comma 1)

Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole ogni controversia dovesse insorgere in ordine al presente Accordo o connesse allo stesso. Nel caso in cui ciò non sia possibile, il Foro competente è quello di Trento.

Articolo 19

Regime fiscale e oneri fiscali

Comma 1)

Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo si applicheranno le norme di legge e di regolamento in vigore.

Comma 2)

Il presente Accordo si intende quale accordo amministrativo non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4 – Tariffa – Parte seconda – del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Redatto in un unico originale, letto, approvato e sottoscritto

Trento, lì _____

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
l'Assessore alle Infrastrutture e all'ambiente

MAGNIFICA COMUNITÀ DI FIEMME
Lo Scario

COMUNE DI SCURELLE
Il Sindaco

COMUNE DI CANAL SAN BOVO
Il Sindaco

COMUNE DI ZIANO DI FIEMME
Il Sindaco

COMUNE DI TELVE
Il Sindaco

PARCO NATURALE PANEVEGGIO-PALE DI SAN MARTINO
Il Presidente

Soggetti sostenitori per presa visione

SAT - SOCIETÀ DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI
Il Presidente

COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME

Il Sindaco

COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME

Il Presidente

COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO

Il Presidente

COMUNITÀ DI PRIMIERO

Il Presidente

AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP.

Il Presidente

AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI FIEMME

Il Presidente

AZIENDA PER IL TURISMO SAN MARTINO DI CASTROZZA, PRIMIERO E VANOI

Il Presidente